

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (“REGOLAMENTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT”)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Comportamenti rilevanti

Art. 4 - Buone pratiche-Comportamenti da tenere

Art. 5 - Natura delle disposizioni

Art. 6 - Seminari informativi

Art. 7 - Formazione obbligatoria

Art. 8 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento

TITOLO II - UFFICIO PER LA TUTELA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT

Art. 9 - Composizione e nomina

Art. 10 - Funzioni e facoltà

Art. 11 - Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 12 - Doveri di segnalazione

Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione

TITOLO IV - PROCEDURE

Art. 14 - Condizioni di procedibilità

Art. 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta

Art. 16 - Obbligo di riservatezza

Art. 17 - Procedimento disciplinare

TITOLO V – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Art. 18 - Adempimenti dell’affiliato e dell’ente aggregato

Art. 19 - Obblighi del responsabile

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La Federazione italiana tennis e padel (di seguito anche solo “FITP”), in linea con gli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico, della International tennis federation (ITF), della Tennis Europe (TE) e della International padel federation (FIP) afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione, ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n.198 dell’11 aprile 2006 a danno dei tesserati FITP, specie se minori di età, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di giustizia.
3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs n.39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
4. La Federazione emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
5. La FITP integra il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 sui temi della tutela generale contro la violenza di genere nello sport.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i tesserati della FITP, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’attività federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a. di persona;
 - b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 - Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - 1) l’abuso psicologico;
 - 2) l’abuso fisico;
 - 3) la molestia sessuale;
 - 4) l’abuso sessuale;
 - 5) la negligenza;
 - 6) l’incuria;
 - 7) l’abuso di matrice religiosa;
 - 8) il bullismo, il cyberbullismo;
 - 9) i comportamenti discriminatori;
 - 10) l’abuso dei mezzi di correzione.
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,

soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- j) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate od al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, l'origine etnica, la religione, l'età, il genere e l'orientamento sessuale, lo status sociale, la disabilità e le prestazioni sportive.

Art. 4 - Buone pratiche - Comportamenti da tenere

1. I tesserati, nello svolgimento dell'attività federale, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle

linee guida che verranno adottate dalla FITP e diffuse agli affiliati ed agli enti aggregati.

Art. 5 - Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di giustizia, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

Art. 6 - Seminari informativi

1. La FITP promuove l'organizzazione di seminari informativi sulle tematiche del presente Regolamento.

Art. 7 - Formazione obbligatoria

1. I tecnici, i dirigenti, i medici, gli ufficiali di gara ed il personale la cui attività sia collegata a tale tematica sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. È tenuto alla formazione, anche tramite diffusione di specifico materiale didattico informativo, chiunque collabori direttamente con la FITP o con gli affiliati o aggregati nella gestione dell'attività federale.

Art. 8 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento

1. I tesserati, nello svolgimento dell'attività federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in una specifica sezione del sito internet della FITP.
3. Gli organi territoriali della Federazione, gli affiliati e gli enti aggregati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

TITOLO II – L'UFFICIO PER LA TUTELA DEI TESSERATI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT

Art. 9 - Composizione e nomina

1. E' istituito presso la Federazione l'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport (di seguito solo "Ufficio per la tutela"), con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1;
2. L'Ufficio per la tutela è il responsabile delle politiche contro la violenza di genere ed in particolare:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta ai sensi del D.lgs. 39/2021, nonché sulla nomina del Responsabile di cui al successivo art. 19, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione disciplinate dalle Linee Guida di cui al precedente art. 4;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche contro la violenza di genere nello sport della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
3. L'Ufficio per la tutela è composto da cinque componenti, ivi compreso il Presidente.
4. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio federale tra professionisti di specchiata moralità e comprovata esperienza anche in ambito sportivo, appartenenti all'area giuridico-legale o medico-sanitaria o psicologica. Possono altresì, essere nominati coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-

Presidente o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite nonché gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

5. Il Presidente ed i componenti dell'Ufficio per la tutela durano in carica per il quadriennio olimpico. Il Presidente ed i componenti non possono essere revocati o sostituiti se non per giusta causa e previo parere vincolante del CONI ed operano in modo disgiunto negli accertamenti.

6. L'Ufficio per la tutela si riunisce con la maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il Presidente dispone la convocazione dell'Ufficio per la tutela e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vicepresidente e Segretario. Il Presidente ha poteri di deliberazione d'urgenza in caso di necessità ed urgenza, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio per la tutela in occasione della prima riunione utile.

8. L'Ufficio per la tutela può adottare un protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

9. L'Ufficio per la tutela deve dare informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio federale in merito alle proprie deliberazioni ed all'attività svolta.

Art. 10 - Funzioni e facoltà

1. L'Ufficio per la tutela riceve, con le modalità del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3.

2. L'Ufficio per la tutela ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o per le azioni di prevenzione, con facoltà di:

- invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato, che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
- acquisire o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- effettuare o richiedere ispezioni;
- presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile.

3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio per la tutela ha facoltà di individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento comunicandole al Consiglio federale.

4. L'inosservanza delle delibere adottate dall'Ufficio per la tutela costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di giustizia.

5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio per la tutela informa l'Ufficio del Procuratore federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.

6. L'Ufficio per la tutela redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

7. L'Ufficio per la tutela può adottare un protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura generale dello sport presso il CONI.

Art. 11 - Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio per la tutela per il tramite della Segreteria generale

2. L'Ufficio del Procuratore federale e l'Ufficio per la tutela collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza dell'Ufficio per la tutela esclusivamente per la rimozione di pericoli ed abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 8, l'Ufficio rinviene fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità, in relazione ad abusi o altre

violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

3. L'Ufficio per la tutela ha facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. A tal fine, il Consiglio federale mette a disposizione un albo di consulenti.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 12 - Doveri di segnalazione

1. I tesserati, i tecnici, gli istruttori, gli ufficiali di gara ed in generale tutto il personale coinvolto nell'ambito federale che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore federale ed all'Ufficio per la tutela.

2. L'Ufficio per la tutela procede senza indugio ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, pianificando ove ritenute utili o necessarie attività ispettive. L'Ufficio accerta se si è effettivamente verificata la fattispecie segnalata ed individua il responsabile della violazione; accerta inoltre che la segnalazione sia stata ricevuta anche dall'Ufficio del Procuratore federale.

3. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione

1. La FITP garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FITP in una collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con collegamento alla relativa pagina accessibile dalla pagina iniziale.

3. L'Ufficio per la tutela riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio federale il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

4. La FITP garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di segnalazione con le procedure e i Regolamenti federali, ivi compreso il Codice etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV - PROCEDURE

Art 14 - Condizioni di procedibilità

1. L'Ufficio per la tutela viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) segnalazione;
- 3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- 4) conoscenza a seguito di ispezione.

Art 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio per la Tutela è tenuto ad intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore federale; ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, l'Ufficio per la tutela deve:
 - sul luogo di gara, investire la direzione del torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - durante allenamenti o raduni federali, investire i responsabili della struttura o i tecnici responsabili;
 - in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.
3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello per la tutela possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

Art. 16 - Obbligo di riservatezza

1. L'Ufficio per la tutela e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 17 - Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolge nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di giustizia. Gli esiti sono trasmessi all'Ufficio per la tutela, se relativi a materie di sua competenza.

TITOLO V – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Art. 18 - Adempimenti dell'affiliato e dell'ente aggregato

1. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato a predisporre ed adottare un proprio "Modello organizzativo e di controllo" e "Codice di condotta" contro la violenza di genere nello sport conformi alle Linee Guida federali e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Principi Fondamentali adottati in materia dal Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding. L'affiliato o l'ente aggregato già dotato di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del Dlgs n.231 dell'8 giugno 2001, lo integra con i predetti modelli organizzativi e codici di condotta. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'affiliato o dell'ente aggregato e delle persone tesserate. L'affiliato o l'ente aggregato è altresì, obbligato a pubblicare i modelli organizzativi e di controllo ed i codici di condotta sul proprio sito internet, affiggerli presso la propria sede nonché comunicarli all'Ufficio per la tutela.
2. L'affiliato o l'ente aggregato che sia associato anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio per la Tutela.
3. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato a nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile") che sarà tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021. La nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sulla pagina principale del proprio sito internet, affissa in una specifica bacheca presso la sede nonché comunicata all'Ufficio per la tutela e comunque indicata in sede di affiliazione e riaffiliazione.
4. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato, al momento del tesseramento, ad informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dei predetti modelli organizzativi e codici di condotta nonché del nominativo e dei contatti del responsabile.
5. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui al presente articolo ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Art. 19 - Obblighi del responsabile

1. Il responsabile rende noto il Modello organizzativo e di controllo e il Codice di condotta, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede dell'affiliato o dell'ente aggregato e pubblicazione sulla pagina principale del proprio sito internet.
2. Il responsabile fornisce altresì, notizia della pubblicazione del Modello organizzativo e di controllo e del Codice di condotta e del loro aggiornamento nella pagina principale del sito internet dell'affiliato o ente aggregato.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte del responsabile costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo della delibera del Consiglio federale o del provvedimento equivalente.
2. Gli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 1 entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Gli obblighi di cui agli articoli 18 e 19 entrano in vigore entro dodici mesi dalla emanazione delle Linee Guida federali.